

Numero
2406

sl

0

Bellinzona
21 maggio 2025

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Consigliera federale
Karin Keller-Sutter
Dipartimento federale delle finanze (DFF)
Bundesgasse 3
3003 Berna

*Invio per posta elettronica (word e pdf):
loic.stranieri@sif.admin.ch*

Procedura di consultazione – Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 (Accordo FATCA M1), avamprogetto di legge federale (legge FATCA M1) e di ordinanza (ordinanza FATCA M1) sull'attuazione di tale Accordo

Signora Consigliera federale,

abbiamo ricevuto la sua lettera del 7 marzo 2025 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e la ringraziamo anzitutto per l'opportunità che ci viene concessa di esprimerci.

Situazione iniziale

La normativa «*Foreign Account Tax Compliance Act*» (FATCA) del 18 marzo 2010 consente agli Stati Uniti di ricevere informazioni su tutti i conti detenuti direttamente o indirettamente all'estero da persone assoggettate illimitatamente all'imposta negli Stati Uniti.

Per l'attuazione della normativa FATCA, gli Stati Uniti propongono due modelli di accordi bilaterali. Il modello 2 prevede uno scambio unilaterale di informazioni da parte degli istituti finanziari direttamente con le autorità competenti degli Stati Uniti sulla base di una dichiarazione di consenso del titolare del conto. In assenza della dichiarazione di consenso, tale sistema di notifica è completato da uno scambio di informazioni su richiesta (domande raggruppate). L'Accordo FATCA secondo il modello 2 è entrato in vigore in Svizzera il 2 giugno 2014 e la relativa legge sull'attuazione il 30 giugno 2014.

L'adozione da parte della Svizzera dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari emanato dall'OCSE ha segnato un'evoluzione della politica elvetica in materia di scambio di informazioni. Sono così venute a mancare le ragioni per preservare la modalità di scambio unilaterale con gli Stati Uniti.

L'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di avviare i negoziati per passare dal modello 2 al modello 1, che prevede uno scambio automatico e reciproco di informazioni tra le autorità competenti. Dopo anni di negoziati, il 27 giugno 2024 la Svizzera e gli Stati Uniti hanno firmato l'Accordo FATCA secondo il modello 1 (Accordo FATCA M1). Con la presente consultazione, il Consiglio federale propone la ratifica dell'Accordo FATCA M1 e l'approvazione della sua attuazione a livello nazionale (legge federale e ordinanza FATCA M1). L'obiettivo è instaurare uno scambio bilaterale di informazioni tra la Svizzera e gli Stati Uniti a partire dal 2027 analogamente agli scambi con altri Stati.

Parere

Il passaggio dal modello FATCA al modello 1 è nell'interesse della piazza finanziaria svizzera poiché consente lo scambio automatico e reciproco di informazioni tra le autorità competenti. L'attuazione nel diritto svizzero avviene in modo analogo a quanto previsto dalla normativa sullo scambio automatico di informazioni della Svizzera con altri Stati. In futuro gli istituti finanziari svizzeri comunicheranno le informazioni all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), che a sua volta le trasmetterà all'autorità competente statunitense (*Internal Revenue Service*, IRS). L'AFC diventa quindi l'autorità competente, il che implica uno scambio agevolato per gli istituti finanziari; ciò comporta semplificazioni amministrative per le persone e le autorità interessate e una maggiore certezza del diritto. L'Accordo FATCA secondo il modello 1 offre infine il vantaggio di abolire le domande raggruppate.

Secondo il rapporto esplicativo, il passaggio al modello 1 dell'Accordo FATCA richiede delle risorse umane e finanziarie a livello sia di Confederazione sia di Cantoni, in particolare in ambito informatico. Si presume tuttavia che i Cantoni saranno toccati solo in misura limitata; saranno in particolare tenuti a comunicare all'AFC, entro due mesi dalla fine di ogni anno civile, il numero AVS delle persone fisiche assoggettate illimitatamente all'imposta nel Cantone e il numero d'identificazione delle imprese degli enti imponibili illimitatamente nel Cantone (art. 10 dell'ordinanza FATCA M1).

L'AFC attribuisce ai Cantoni le informazioni trasmesse automaticamente dall'IRS sulla base di queste comunicazioni e, se necessario, sulla base di altri dati necessari per l'identificazione secondo l'Accordo FATCA. Disposizioni analoghe sono già contenute nell'articolo 32 dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAI) e nell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (OSRPP), ragione per cui per queste comunicazioni occorrono poche risorse supplementari. Il personale che tratta i dati FATCA deve essere adeguatamente formato.


Infine, l'introduzione del modello 1 della normativa FATCA permette di ottenere informazioni su conti finanziari eventualmente non dichiarati negli Stati Uniti che potrebbero generare entrate fiscali supplementari.

Per i motivi suesposti, siamo pertanto d'accordo con la ratifica dell'Accordo FATCA secondo il modello 1 e della sua attuazione a livello nazionale.

RG n. 2406 del 21 maggio 2025

Voglia gradire, signora Consigliera federale, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Norman Gobbi

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione delle contribuzioni (dfe-de@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet